

Università degli Studi di Bari

Dipartimento per la Formazione Post Laurea, il Diritto allo Studio
e gli Esami di Stato Professionali

Area Formazione Post Laurea
Settore III - Scuole di Specializzazione

Diritti e doveri dello specializzando : esami , formazione , incompatibilità, congedi

(malattie, servizio militare, maternità , missioni , interruzioni).

Norme di riferimento : d.p.r. del 10 marzo 1982, n. 162 -decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 .

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo .

Questo può essere ripetuto una sola volta purché entro l'anno .(art. 4, comma 5, d. Lgs n. 257/91)

La commissione d'esame , di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' almeno pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e teoriche degli specializzandi , nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .

Si ribadisce che l'impegno deve essere almeno pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria (art. 4, comma 4, decreto legislativo 8.8.91, n. 257).

La legge finanziaria 2002 e in particolare l'art. 19, comma 11, della legge n. 448/2001, ferma restando la incompatibilità di cui sopra , ha introdotto nuove disposizioni circa la possibilità per i medici in formazione specialistica, di svolgere , a certe condizioni , alcune attività.

In particolare il comma 11 dell'art. 19 della predetta legge stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia abilitati , anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in

caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica .

Naturalmente le attività consentite dalla precitata norma possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e nei termini e modi previsti .

Tale attività, inoltre, che sono certamente estranee all'attività propria dello specializzando, sono escluse dal beneficio della copertura assicurativa prevista dall'art. 4, comma, del decreto legislativo n. 257/91.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso .

L'esame annuale può, ovviamente , essere sostenuto quando siano stati adempiuti gli obblighi previsti di attività complessiva (circ. MURST del 6.7.95, prot. N. 1749) .

Lo specializzando , che al termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista .

Per tutta la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private .

Dall'insieme delle indicate norme, sembra chiaro che il legislatore abbia inteso affermare l'incompatibilità dell'attività formativa dello specializzando con una attività di lavoro, di qualsiasi tipo e durata, non essendo invece sufficiente, per superare tale incompatibilità il fatto che la predetta attività lavorativa si svolga presso una struttura che eccezionalmente coincida con quella dove si svolge l'attività formativa (circ. del MURST del 26.06.1997, prot. 450) .

La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno .

Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

Lo specializzando , ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2 , comma 5, del d.lgs n. 257/97, e' collocato , compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni (congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 .)

La successiva assunzione nel ruolo organico dell'ente pubblico ovvero della USL convenzionata con l'università comporta per l'interessato la necessità di rinunciare alla borsa di studio ministeriale.

La continuazione della formazione specialistica già iniziata è comunque subordinata al requisito della strutturazione dell'interessato stesso nella scuola di specializzazione.

Gli specializzandi che diventano medici militari, possono richiedere di frequentare la scuola ove intervenga il relativo nulla osta della struttura militare .

Gli stessi debbono optare per il trattamento economico di maggiore favore, non essendo ammissibile il cumulo dei due trattamenti economici (circ. del MURST del 22.11.96, prot. 3421).

Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missione scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni .

Il senato accademico , nella seduta del 8.11.95 , ha accolto la proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia relativamente all'interpretazione dell'art. 5 , comma 3 , del D. L.vo n. 257/91, in tema di sospensione dell'attività formativa, e precisamente ha deliberato che l'attività didattica e di addestramento non venga dichiarata sospesa , se l'interruzione per servizio militare, malattia, missione (effettuata con parere favorevole del consiglio) si riferisce a periodo di tempo di durata inferiore ai 45 giorni .

La frequenza e l'attività didattica per un numero di ore corrispondente all'assenza verranno recuperate in corso d'anno, secondo un programma stabilito dal consiglio della scuola .

Per gravidanza ed allattamento si richiede una dispensa dalla frequenza delle attività didattiche per periodi di durata analoga a quanto previsto dalle normative vigenti per il pubblico impiego .

Anche in questo caso la frequenza e l'attività didattica per un numero di ore corrispondente all'assenza saranno recuperate in tempi successivi, secondo un programma stabilito dal consiglio della scuola .

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni .

Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico .

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università dei paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di paesi dell'UE, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162 .

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione e su indicazione del consiglio della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (art. 12 , comma 3, legge n. 162/82).

Per quanto riguarda le assenze per missioni scientifiche gli specializzandi dell'area medica, acquisito il parere favorevole del consiglio della scuola di appartenenza, al fine di espletare attività di ricerca connesse ai programmi formativi stabiliti dai medesimi consigli di scuola, presso sedi italiane ed estere , possono usufruire del rimborso delle spese di viaggio e vitto e alloggio avvalendosi degli specifici fondi di finanziamento propri dei progetti ricerca ai quali partecipano e/o

di fondi assegnati per il funzionamento della scuola di specializzazione alla quale sono iscritti
(delibera del s.a. del 17.6.1997).